



COMUNE DI LONGARE (VI)

**Regolamento
per la concessione del patrocinio
e l'utilizzo dello stemma comunale**

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizione di patrocinio	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 – Obblighi dei soggetti beneficiari	3
Art. 5 - Casi eccezionali.....	3
Art. 6 - Concessione del patrocinio.....	3
Art. 7 - Criteri per la concessione	4
Art. 8 - Utilizzo dello stemma comunale	4
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande	5
Art. 10 – Uso improprio	5

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Longare.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità in ambito culturale, socio-sanitario, artistico, scientifico, sportivo, ambientale, turistico e di valorizzazione territoriale ed umanitaria nonché per finalità di tutela dei beni culturali e delle tradizioni locali.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:
 - a. soggetti o amministrazioni pubbliche o di pubblica utilità;
 - b. soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 5.
2. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
 - da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 4 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.
2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo – o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio – la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare in tutte le attività di comunicazione successive al patrocinio stesso (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 5 - Casi eccezionali

1. In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che devono essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al precedente art. 2.
2. Il Sindaco concede, con propria nota, il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Longare".

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale.
6. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare, con atto autonomo e separato, il proprio contributo economico ed organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali).
7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti in base a leggi, regolamenti e altre disposizioni dell'amministrazione comunale che i beneficiari sono tenuti, in ogni caso, a corrispondere.
8. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
9. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Longare, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
10. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 - Criteri per la concessione

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
 - b) il carattere locale, regionale, nazionale o internazionale;
 - c) legame con le tradizioni locali;
 - d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
 - e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 8 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Comune di Longare negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
4. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto dell'originale.

5. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.
6. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuta l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma, 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
2. La domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente
3. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio è emesso, di norma, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato ha la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Longare.

Art. 10 – Uso improprio

1. Qualora il patrocinio o lo stemma venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenuta, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti